



COMUNE DI AVELLINO

SETTORE Finanze

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DEI CONTRATTI E RISCOSSIONE ORDINARIA FITTI ALLOGGI COMUNALI, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO CANONE UNICO), IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI, LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NONCHÉ DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI.

CIG	8542517409	CPV	79940000-5
------------	-------------------	------------	-------------------

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 Documenti di gara	4
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE	5
4. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE	6
4.1 Valore	6
4.2 Durata	6
4.3 Opzioni e rinnovi	6
4.4 Remunerazione e corrispettivi	6
4.5 Adeguamento automatico dell’oggetto dell’affidamento in dipendenza di sopravvenienze normative	9
5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI	9
7 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12

8	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	12
9	AVVALIMENTO	13
10	SUBAPPALTO	14
11	GARANZIA PROVVISORIA-GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA	14
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13	MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	17
14	Contenuto della Busta "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
	La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione	18
14.1	Domanda di partecipazione	18
14.2	Documento di gara unico europeo DGUE	19
14.3	Dichiarazioni integrative	21
14.4	Documentazione a corredo	22
15	Contenuto della BUSTA B – OFFERTA TECNICA	25
16	Contenuto della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	25
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
18	ELEMENTI DI VALUTAZIONE offerta tecnica	26
19	Criteri di attribuzione e di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa	28
20	VALUTAZIONE «OFFERTA ECONOMICA»	29
21	MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	30
22	SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
23	COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
24	APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE	31
25	OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE	32
26	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	32
27	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	34
28	IMPOSTA DI BOLLO	34
29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
30	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
31	SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	35
32	RISERVA DI AGGIUDICAZIONE	36

1. PREMESSA

In esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 03/11/2020 e della successiva Determinazione dirigenziale n. 2927 del 30/11/2020, questa Amministrazione ha deciso di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi comunali, delle entrate extratributarie, la gestione dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali, la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico), il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, la gestione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, nonché di compartecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali.

Il servizio oggetto della concessione costituisce a tutti gli effetti servizio pubblico, pertanto la ditta affidataria non potrà per nessun motivo sospenderlo o abbandonarlo.

L'affidamento della Concessione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60,164 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il Bando di gara è pubblicato:

- sulla GUUE
- sulla GURI
- su Quotidiani nazionali e locali
- sul sito www.comune.avellino.it - Servizi on line – gare on line;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
- sull'Albo Pretorio del Comune di Avellino

CPV_79940000-5;

Il luogo di svolgimento delle attività è Avellino (codice **NUTS: ITF34**).

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Antonio GUARINI, quale Funzionario Responsabile del Settore III, Bilancio, Risorse Finanziarie e Tributi, – Telefono: 0825-200502 - PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web: www.comune.avellino.it - Servizi on line – gare on line.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo del Comune di Avellino, al seguente indirizzo www.comune.avellino.it - Servizi on line – gare on line

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo www.comune.avellino.it,

Servizi on line – gare on line seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti del Comune di Avellino”, reperibile all’indirizzo: www.comune.avellino.it- Servizi on line – gare on line gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Relazione Tecnica/Illustrativa
- 2) Bando di gara;
- 3) Capitolato Speciale;
- 4) Disciplinare di gara
- 5) Calcolo valore stimato;
- 6) Patto di integrità
- 7) DGUE;
- 8) Modello di Domanda di partecipazione;
- 9) Modello di Offerta economica.
- 10) Standard Sociali

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.avellino.it> nell’area Servizi on line-gare on line”

La documentazione di gara può essere richiesta anche presso l’ufficio Tributi del Comune di Avellino, previa richiesta via mail all’indirizzo _____@comune.avellino.it

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire al Comune di Avellino esclusivamente mediante la piattaforma telematica Servizi on line – gare on line entro le ore 9.00 del 09/01/2021.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il giorno 14/01/20210 e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'art. 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficioprocollo@cert.comune.avellino.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di un numero elevato di concorrenti per la comunicazione di aggiudicazione si potrà procedere a comunicazione pubblica visibile a tutti i concorrenti dell'ESITO gara contenente tutti gli elementi necessari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è costituita da un unico lotto ai sensi dell'art.51 codice dei contratti pubblici in quanto le prestazioni previste costituiscono un'unità omogenea non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio affidato.

L'oggetto dell'affidamento comprende le attività come dettagliatamente articolate nel Capitolato Speciale che di seguito si riportano:

Servizio	Descrizione
G1	Gestione IMU
G2	Gestione TARI
G3	Accertamento IMU/TASI e TARI
G4	Riscossione forzata degli importi accertati a titolo definitivo e non riscossi relativi a tutte le entrate tributarie e extratributarie dell'Ente
G5	Gestione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio
G6	Gestione delle procedure di compartecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali
G7	Gestione, accertamento e riscossione ordinaria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati
G8	Gestione dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali

4. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Valore

DESCRIZIONE	CPV	P (PRINCIPALE)	IMPORTO a base d'asta
Servizi di riscossione del Comune di Avellino	79940000-5;	P	€ 7.892.919,00

L'importo a base d'asta di € 7.892.919,00 è da intendersi al netto di IVA come per legge. L'aggio è corrisposto sulle somme effettivamente riscosse.

Il valore della concessione è, inoltre, stimato in modo presuntivo sulla base degli ultimi consuntivi e come meglio specificato nel paragrafo "Ricavi" della relazione Tecnica/Illustrativa facente parte dei documenti di gara.

L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art. 165, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze e pari a € 0,00. Pertanto non si dà luogo alla redazione del D.U.V.R.I.

L'importo complessivo della concessione stimato ai sensi degli artt.35 e 167 del Codice dei contratti pubblici, considerando eventuali opzioni e proroghe, è pari ad € 16.820.725,58 oltre Iva se dovuta

L'appalto della concessione è finanziato con fondi dell'amministrazione comunale

4.2 Durata

Il termine della concessione è di **sei anni** a decorrere dall'inizio effettivo del servizio.

Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi previsti dalla legge.

La scadenza naturale del contratto è fissata al 31 dicembre successivo al compimento del 6° (sesto) anno di gestione che decorre dal verbale di consegna delle attività al Concessionario.

Per le attività ancora affidate ad altro concessionario, le stesse avranno decorrenza dalla prima scadenza utile di contratto (28/02/2024) e termineranno alla medesima scadenza di cui sopra.

4.3 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata non superiore alla durata dell'appalto per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 3.500.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze .

L'affidamento è eventualmente rinnovabile per altri tre anni mediante espressa determinazione dirigenziale, nei casi consentiti dalla legge, da adottarsi entro i sei mesi antecedenti la prima scadenza per importo di € 4.652.406,00 oltre Iva se dovuta

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Per un importo di € 775.401,00

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Pertanto ai sensi dell'art.35 del Codice dei contratti pubblici l'importo stimato complessivo della concessione, considerando eventuali opzioni e proroghe è pari ad € 16.820.725,58 oltre Iva se dovuta

4.4 Remunerazione e corrispettivi

Per lo svolgimento della concessione in oggetto, all'Aggiudicatario spetterà un corrispettivo derivante dalla corresponsione degli aggi applicati agli importi lordi complessivamente riscossi, risultanti dall'offerta aggiudicataria.

La remunerazione è costituita dalla applicazione dei seguenti aggi a base di gara applicati agli importi delle effettive riscossioni, al netto del ribasso offerto (e Iva esclusa, se dovuta):

SERVIZIO	DESCRIZIONE	AGGIO
G1	Gestione IMU	A1 = 4,00%
G2	Gestione TARI	A2 = 4,80 %
G3	Accertamento delle evasioni e elusioni IMU/TASI e TARI	A3 = 22,00%
G4	Riscossione forzata di tutte le entrate tributarie ed extratributarie	A4 = 31,99%
G5	Gestione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio	A5 = A3 + 10%
G6	Gestione procedure di compartecipazione all'accertamento delle entrate erariali	A6 = 30,00%
G7	Gestione, accertamento e riscossione ordinaria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati	A7 = 22,00%

G8	Gestione dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali	A8 = 8,00%
----	---	------------

In particolare:

- ✓ L'aggio A1 riferito alla gestione G1 sarà determinato applicando l'aggio percentuale A1 offerto dal Concessionario all'importo delle somme che risulteranno versate dai contribuenti, di competenza comunale, a titolo di IMU, con qualsivoglia modalità prevista dalla legge o dai regolamenti comunali, in regime di autoliquidazione o di ravvedimento/liquidazione assistita, rispetto all'obbligo di versamento annuale alle prescritte scadenze;
- ✓ L'aggio A2, riferito alla gestione G2, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A2 offerto dal Concessionario all'importo delle somme che risulteranno versate dai contribuenti a titolo di TARI e TEFA a fronte degli avvisi di pagamento emessi dall'affidatario;
- ✓ L'aggio A3, riferito alla gestione G3, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A3 offerto dal Concessionario a tutte le somme relative a IMU e TARI, effettivamente e a qualsiasi titolo rimosse dall'Affidatario per effetto dei pagamenti che i contribuenti effettueranno a fronte degli importi, sanzioni e interessi inclusi, degli atti di accertamento dalla stessa emessi e ritualmente notificati, anche successivamente al decorso dei 60 giorni dalla avvenuta notifica del debito;
- ✓ L'aggio A4, riferito alla gestione G4, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A4 offerto dal Concessionario a tutte le somme, comprensive di sanzioni e interessi, di cui i contribuenti effettueranno il versamento, con qualsivoglia modalità, a seguito di riscossione forzata mediante atti che il Concessionario potrà in essere per il recupero del credito vantato;
- ✓ L'aggio A5, riferito alla gestione G5, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A5 offerto dal Concessionario a tutti tutte le somme effettivamente rimosse a seguito di Sentenze definitive o di definizione del contenzioso.
- ✓ L'aggio A6, riferito alla gestione G6, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A6 offerto dal Concessionario a tutti gli importi netti erogati al Comune dal Ministero degli Interni, secondo i criteri della tabella contenuta nel Decreto 15 luglio 2011 – Min. Economia e Finanze, *"Criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo"*, pubblicato nella GU n. 177 del 01/08/2011;
- ✓ L'aggio A7, riferito alla gestione G7, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A7 offerto dal concessionario a tutte le somme versate dai contribuenti a titolo di canone unico, istituito dal comma 816 e seguenti della L. 160/2019;
- ✓ L'aggio A8, riferito alla gestione G8, sarà determinato applicando l'aggio percentuale A8 offerto dal concessionario a tutte le somme rimosse a titolo di canone di locazione di alloggi comunali.

Tutti i pagamenti da parte dei contribuenti con qualsiasi modalità consentita dalla vigente normativa, entreranno a tutti gli effetti nel calcolo dei corrispettivi per il Concessionario con le medesime modalità sopra riportate, in base alla causale dei pagamenti medesimi e ai relativi atti di riferimento.

I corrispettivi remunereranno ogni e qualsiasi diritto, aggio, spesa e costo di gestione da parte del Concessionario, così come indicato nel Capitolato.

Si precisa che l'aggio è corrisposto sulle somme effettivamente riscosse.

4.5 Adeguamento automatico dell'oggetto dell'affidamento in dipendenza di sopravvenienze normative

Nel caso in cui per effetto della riforma del sistema delle Entrate locali o della Riscossione o per effetto di altre modifiche legislative o regolamentari dovessero determinarsi variazioni nelle modalità di gestione e riscossione delle entrate cui si riferiscono le attività oggetto di affidamento, nella titolarità e competenza a gestire e riscuotere le entrate medesime, o nel caso in cui venissero eliminate talune delle suddette entrate con introduzione di altre tipologie, fattispecie e forme di entrata, le parti si impegnano a ristabilire il sinallagma contrattuale (considerando la riduzione delle entrate e la contestuale riduzione dei costi), qualora compromesso dalle suddette evoluzioni normative.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e 48 del Codice fatte salve le espresse previsioni di divieto dallo stesso articolo previste.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di carattere generale:

a.1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

- a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art. 1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n° 210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n° 266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
- a.3) insussistenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
- a.4) accettazione espressa degli obblighi e prescrizioni contenuti negli atti di seguito indicati e che si impegnino al totale rispetto degli stessi:
- ✓ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale di Avellino con deliberazione n. 17 del 30/01/2020;
 - ✓ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, aggiornato il 21/05/2018.

B) Requisiti di idoneità professionale:

- ✓ Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente all'oggetto dell'appalto. Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli all. XI A, del Codice da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
- ✓ Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, presso il Ministero delle Finanze (ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), con capitale interamente versato pari a almeno 2.500.000,00 di euro, come previsto al comma 807 della legge 27/12/2019 n. 160. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da ciascuna impresa che, nell'ambito del raggruppamento, svolgerà le attività per le quali è richiesta l'iscrizione a tale Albo.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità tecnico- professionale

1. Esecuzione nel triennio antecedente (2017/2019) alla pubblicazione del bando, dello svolgimento, continuativamente di attività di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate Tributarie Comunali e delle entrate extratributarie per conto di almeno un Comune, con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Esecuzione nel triennio antecedente (2017/2019) alla pubblicazione del bando, dello svolgimento, continuativamente di attività analoghe di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei fitti alloggi comunali, compresa l'attività di elaborazione dei canoni per almeno un comune con affidamento di più di mille alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per ogni servizio deve essere fornita l'indicazione di tutti i dati necessari all'espletamento delle verifiche sulla veridicità della dichiarazione quali: committente pubblico, popolazione, estremi di affidamento, importo e data di ciascun affidamento,

nominativo del RUP. Si chiarisce che per popolazione si intende esclusivamente la popolazione residente, come risulta all'anagrafe cittadina;

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

- dichiarazione sottoscritta in conformità del D.P.R. 445/2000 contenente l'elenco dei contratti con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità tecnico-professionale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento di imprese nel suo insieme.

D) Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

a) Fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2017/2019) di € 6.000.000,00 IVA esclusa;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017/2019) di € 2.000.000,00 IVA esclusa, e di non aver chiuso in perdita gli ultimi tre bilanci.

Il settore di attività di riferimento deve essere quello analogo a quello oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità economica e finanziaria possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento di imprese nel suo insieme. La capogruppo dovrà possedere i requisiti finanziari ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. (art. 83 comma 8 D.Lgs 50/2016)

E) Requisiti SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Avcpass in conformità alla delibera ANAC

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata, che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionali di cui precedente punto 6.lett.b) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE.

I requisiti di capacità tecnica e professionale (di cui al precedente punto 6.lett.c) devono essere possedute complessivamente dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 6.lett.d) devono essere posseduti complessivamente dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può utilizzare, oltre ai requisiti di qualificazione maturati in proprio, anche quelli posseduti dalle singole imprese designate per l'esecuzione delle prestazioni e, mediante avalimento, quelli delle singole consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:

- a. dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, con la quale si attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (art.49, comma 2, lett. a);
- b. DGUE della Ditta ausiliaria
- c. dichiarazione con cui la ditta ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d. documentazione, riferita alla Ditta ausiliaria;
- e. contratto (in originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto dettagliandoli: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) il riferimento all'onerosità del contratto e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

10 SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Considerata la particolare natura delle attività è fatto divieto di subappalto tranne che per le attività collaterali di stampa, postalizzazione, caricamento dati, front office e rilevazione e censimento sul territorio, nei limiti del disposto del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa che non costituiscono subappalto gli approvvigionamenti specifici che si rendono necessari per l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento afferenti a beni e servizi strumentali o di supporto.

11 GARANZIA PROVVISORIA-GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€157.858,38** (2% dell'importo a base dell'appalto)
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

in documento Informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento Informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare, inoltre, apposita polizza assicurativa, così come indicato nel capitolato speciale.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020.

13 MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara in oggetto come indicato in precedenza viene espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement in uso al Comune di Avellino sul sito www.comune.avellino.it - Servizi on line - Gare on line.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito: https://comavellino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=22JOHQF5POMJKUID0B2VMH9O3FWGVKNA

Le tre buste digitali, a pena di esclusione, devono essere caricate entro le ore **12.00** del giorno **19/01/2021**.

I plichi telematici pervenuti oltre il suddetto termine ultimo non saranno presi in considerazione così che il mittente/concorrente non sarà ammesso alla gara.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica;

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito nel presente Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli eventualmente predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Gare on line.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 Contenuto della Busta "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente sul Modello domanda DP allegato al presente disciplinare e va sottoscritta digitalmente. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

La domanda è sottoscritta digitalmente:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito istituzionale secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PassOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che devono essere sottoscritte con firma digitale con le quali:

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice
- c) dichiara la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza (anche complementare) e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività;
 - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) accetta gli obblighi e prescrizioni contenuti negli atti di seguito indicati e l'impegno al totale rispetto degli stessi:
 - 1) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale di Avellino con deliberazione n. 17 del 30/01/2020;
 - 2) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, aggiornato il 21/05/2018;
 - 3) Art. 53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.
- f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- g) dichiara l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con capitale interamente versato pari a almeno 5.000.000,00 di euro (art.3-bis DL n.40 del 25.03.2010 conv. con L.22 maggio 2010 n.73).

- h) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.) dichiara a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
- 1) gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - 2) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese;
 - 3) che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi del suddetto articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.

14.4 Documentazione a corredo

- **documento "PassOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'AVCP. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE dell'impresa subappaltatrice;
- **Documento attestante la prestazione di una garanzia provvisoria** di € **157.858,38** pari al 2% dell'importo a base di gara da costituirsi, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, in uno dei modi definiti dall'art. 1 della Legge 10.6.1982, n. 348.
- **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7**, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice).
- **Patto d'Integrità** sottoscritto ai sensi dell'art.1 comma 17 legge 190/2012.
- **Documentazione attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale**
 1. Dichiarazione di cui al DPR 445/2000 di aver eseguito nel triennio antecedente (2017/2019) alla pubblicazione del bando, continuativamente attività di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate Tributarie Comunali e delle entrate extratributarie per conto di almeno un Comune, con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
 2. Dichiarazione di cui al DPR 445/2000 di aver eseguito nel triennio antecedente (2017/2019) attività di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei fitti alloggi comunali, compresa l'attività di elaborazione dei canoni per almeno un comune con affidamento di più di mille alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Alle seguenti dichiarazioni deve essere allegato l'elenco dei contratti con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

➤ **Documentazione attestante i requisiti di capacità economica e finanziaria**

1. **Dichiarazione** di cui al DPR 445/2000 di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2019) un fatturato globale d'impresa per esecuzione delle attività oggetto della concessione, pari o superiore a € 6.000.000,00 con allegata copia di documentazione probatoria (es. bilanci, dichiarazioni IVA etc.)
2. **Dichiarazione** di cui al DPR 445/2000 di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2019) un fatturato specifico minimo annuo per esecuzione delle attività oggetto della concessione, pari o superiore a € 2.000.000,00 con allegata copia di documentazione probatoria (es. bilanci, dichiarazioni IVA etc.)

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

14.5 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia autentica dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza

della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE IN MANCANZA SI ATTIVERÀ IL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

15 Contenuto della BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Busta "B - Offerta tecnica", firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore dovrà essere prodotta sottoforma di Relazione Tecnica in lingua italiana articolata secondo i seguenti elementi:

1. Metodologie operative di svolgimento dei servizi;
2. Procedure per la riscossione coattiva;
3. Staff del personale, struttura organizzativa dedicata alle attività oggetto della concessione (sia locale che centrale);
4. Servizi Aggiuntivi e migliorativi proposti;

La Relazione Tecnica non dovrà impegnare più di 100 facciate di formato A4 (dimensione carattere: 12, formato Times New Roman), comprese tabelle, allegati e ogni altra documentazione che il concorrente intenda allegare.

Il contenuto delle facciate eccedenti tali indicazioni non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

I concorrenti dovranno limitarsi a esporre le soluzioni elaborate, i soli miglioramenti o le sole integrazioni proposte senza riprodurre quanto indicato nel Capitolato speciale. Nell'ipotesi in cui un concorrente non intenda esprimere alcun contenuto relativamente a un paragrafo, sotto la relativa titolazione, dovrà inserire l'espressione "Alcun Contenuto".

16 Contenuto della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C - Offerta economica", predisposta preferibilmente secondo il ModelloOE allegato al presente disciplinare, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente, dal legale rappresentante della ditta dovrà pervenire con apposizione di marche da bollo di euro 16,00 (sedici). Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Indicazione dell'aggio offerto per ogni singolo tributo indicato nell'apposito modello, espresso in cifre e con non più di 2 (due) cifre decimali oltre la virgola, che il concorrente propone rispetto all'aggio posto a base di gara e calcolarne il relativo importo conseguente.
- b) **il prezzo finale offerto**, derivante dalla somma degli importi calcolati in base agli aggi offerti per ogni singolo tributo espresso in cifre e lettere e con non più di 2 (due) cifre decimali oltre la virgola, sarà il costo del contratto, in caso di aggiudicazione, oltre IVA .

Quanto espresso ed indicato da ogni concorrente, sia al punto a) che al punto b), non dovrà contenere cancellature, abrasioni o correzioni. Saranno ritenute valide

esclusivamente le correzioni espressamente confermate e sottoscritte. In caso di offerta recante un ribasso espresso con più di due cifre decimali l'offerta verrà approssimata d'ufficio alla seconda cifra dopo la virgola. Nel caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara indicato al punto 2 del presente disciplinare e non sarà possibile esprimere un aggio per ogni singolo tributo superiore a quello posto a base di gara.

L'offerta, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, dovrà essere incondizionata.

Nell'offerta economica dovranno essere indicati, **pena l'esclusione**, i seguenti elementi:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Il concorrente dovrà, inoltre, manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di 180 giorni.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato < Denominazione Concorrente _Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18 ELEMENTI DI VALUTAZIONE offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi verranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

n°	criteri di valutazione	punti max	Sub-criteri di valutazione	Sub punteggio
1	Metodologie operative di	35	Attività ordinaria (Sarà valutata una presentazione del concorrente e della struttura organizzativa, l'indicazione	10

	svolgimento dei servizi		<p>delle modalità di svolgimento delle procedure e della tempistica di gestione del servizio, ivi compresa l'attività relativa ai fitti di alloggi comunali,, nonché l'illustrazione delle modalità di postalizzazione degli avvisi e delle modalità di riscossione, riversamento e rendicontazione. La gestione dell'attività di riscossione ordinaria deve essere eseguita con sistemi informatici compatibili con quelli in uso dall'ente, affidabili ed idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile che permetta una rapida rendicontazione delle somme incassate, l'extrapolazione di dati statistici anche ai fini della redazione del bilancio e di apportare eventuali modifiche conseguenti a abrogazioni e/o modifiche normative).</p>	
			<p>Attività straordinaria- recupero evasione (Si terrà conto del progetto di recupero evasione, comprendente l'impegno minimo di effettuare un ulteriore censimento generale, relativo a tutti i tributi oggetto della concessione e sull'intero territorio comunale. Dovranno essere evidenziate chiaramente e dettagliatamente le modalità con cui si svolgerà l'ulteriore censimento generale oltre alle ulteriori attività che verranno poste in essere per il recupero dell'evasione. I punteggi più alti verranno assegnati a quei progetti che esprimeranno chiaramente e dettagliatamente le procedure adottate per il recupero dell'evasione e che dimostreranno di essere efficaci nel raggiungimento di tale obiettivo. In generale l'Aggiudicatario deve tenere allineate ed aggiornate tutte le banche dati, deve controllare tutte le fattispecie di evasione con particolare attenzione a quelle che verranno eventualmente segnalate dall'Ente e deve eseguire tutte le elaborazioni che l'Ente richiederà, anche di tipo contabile e statistico. L'affidamento deve comprendere oltre alle attività descritte nel presente capitolo qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, collegata alle operazioni di recupero evasione del tributo. Per le modalità di comunicazione non definite dalla normativa, l'Aggiudicatario deve considerare quelle meno costose e più semplici, tipo sms e posta elettronica (certificata e non) per i contribuenti che hanno manifestato interesse a tali servizi.</p>	15
			<p>Gestione del contenzioso (saranno valutate l'impiego di sistemi deflattivi utilizzati, che favoriscano la definizione stragiudiziale del ricorso, l'illustrazione delle modalità di gestione del contenzioso, con particolare riguardo alla costituzione in Giudizio e alla partecipazione alle udienze presso la Commissione Tributaria).</p>	10
2	Procedure per la riscossione coattiva	10	<p>Caratteristiche metodologiche e tecniche di svolgimento del servizio (modalità, procedimenti, tempistica, ecc.) per gestione del coattivo con relative figure professionali addette</p>	10

3	Staff del personale, struttura organizzativa dedicata alle attività oggetto della concessione (sia locale che centrale)	15	a) Logistica, dotazione strumentale e caratteristiche di organizzazione della struttura locale	3
			b) personale impiegato, numero e relative qualifiche, abilitazioni professionali	4
			c) Assistenza agli utenti anche on line (I punteggi più alti verranno assegnati a quelle proposte che garantiranno una corretta e chiara informazione all'utenza, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato, compreso l'utilizzo di una modulistica adeguata. Si terrà, inoltre, conto dell'indicazione di eventuali siti internet dove poter reperire informazioni importanti da parte degli utenti, oltre alla possibilità di svolgere tutte le operazioni on-line (nuove registrazioni, variazioni, cessazioni, ecc...))	5
			d) Modalità di interfacciamento con sistema informatico comunale	3
4	Servizi aggiuntivi e migliorativi proposti	10	Servizi migliorativi ritenuti utili e innovativi per un livello migliore del servizio, offerti dal Concessionario con oneri ad esclusivo suo carico.	10

Saranno ammesse alla fase successiva (valutazione offerta economica) i concorrenti che abbiano conseguito **un punteggio minimo per l'offerta tecnica di 40 punti**.

19 Criteri di attribuzione e di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

la Commissione procederà all'esame delle buste contenenti il progetto tecnico tenendo conto degli elementi sopra specificati e riportati di seguito, per i quali la Commissione attribuirà il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato:

Per ciascun sub-elemento sopra indicato i punteggi saranno attribuiti con il seguente criterio:

- in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica a ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente **V(i), variabile da zero a uno**, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;
- per ciascun sub-elemento è effettuata la media dei coefficienti **V(i)med** attribuiti da ciascun commissario riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie delle altre offerte;
- il punteggio relativo a ciascun sub-elemento sarà attribuito con la seguente formula:

$$P = V(i)rip \times Pmax$$

Dove **V(i)rip** è, per ciascun sub-elemento, il valore medio riparametrato dell'offerta i-esima e Pmax è il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento;

- il punteggio dell'offerta tecnica è determinato sommando le aliquote corrispondenti ai cinque sub-elementi.

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base a diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Eccellente	Da 0,91 a 1	Valutazione eccezionalmente favorevole. È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	Da 0,81 a 0,90	Valutazione molto favorevole. Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Distinto	Da 0,71 a 0,80	Valutazione fortemente favorevole. Buona rispondenza alle aspettative
Buono	Da 0,61 a 0,70	Valutazione abbastanza favorevole. Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente	Da 0,51 a 0,60	Valutazione mediamente favorevole. Aspetti positivi evidenti ma solo sufficienti
Mediocre	Da 0,41 a 0,50	Valutazione leggermente favorevole. Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Scarso	Da 0,01 a 0,40	Valutazione modestamente favorevole. Appena percepibile
Molto scarso	0,00	Valutazione nulla o assente. Nessun elemento rilevante

La Commissione, senza aprire le buste contenenti l'offerta economica, formerà una Graduatoria provvisoria in base ai punteggi attribuiti ai medesimi elaborati, a proprio insindacabile giudizio. In una fase successiva la Commissione, in seduta pubblica, aprirà le buste sigillate contenenti le offerte economiche (busta n. 3), procederà all'attribuzione dei relativi punteggi e, sommando detti ultimi punteggi a quelli riferiti agli elaborati tecnici, formerà la graduatoria.

20 VALUTAZIONE «OFFERTA ECONOMICA»

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (ovvero il prezzo), il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice è di complessivi punti 30.

La Commissione attribuirà il punteggio massimo all'offerta migliore (ovvero al valore offerto del contratto più basso), mentre alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore calcolato in modo proporzionale in base alla seguente formula:

$$Z = (R_{min} / R_a) * 30$$

dove:

Z= punteggio ottenuto

Ra = valore offerto dal concorrente "a" (valore del contratto offerto)

Rmin= offerta più bassa del valore del contratto offerto

30= punteggio massimo attribuibile

21 MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Tutte le operazioni di gara relative alla verifica della documentazione amministrativa si svolgono in seduta pubblica telematica, che può essere seguita da remoto dai concorrenti.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sulla piattaforma telematica Gare on line

Il Rup procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il principio di segretezza delle offerte e di trasparenza della procedura è garantito dalla gara telematica.

22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca nel termine perentorio dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

23 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

24 APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE

Una volta effettuata la verifica della documentazione amministrativa, il RUP, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificare la presenza delle Buste "B" e "C" e la loro correttezza formale.

In una o più sedute riservate poi la Commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammesse alla gara per l'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti durante le sedute riservate e le imprese ammesse alla fase successiva, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della Busta "C", relativo alle offerte economiche. Determinerà i relativi punteggi mediante la formula matematica indicata nel presente disciplinare.

Redigerà, indi, la graduatoria finale, sommando, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello conseguito per l'offerta economica. La Commissione formulerà e trasmetterà al RUP proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa che avrà conseguito il punteggio più alto.

In caso di parità del punteggio totale, prevale il concorrente che ha conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica.

Si provvederà all'aggiudicazione definitiva della concessione con provvedimento successivo.

La Stazione Appaltante verificherà l'anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni previste dall'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

25 OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, in caso di accertata anomalia dell'offerta, trasmette l'esito della verifica alla Commissione, che in successiva seduta telematica redige la nuova graduatoria con proposta di aggiudicazione ed esclusione dell'offerta anomala.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione, formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiude le operazioni di gara in vista dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante prevede l'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta e che si terrà congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario dell'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice.

La verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo effettivo delle suddette spese e le relative modalità di pagamento saranno comunicati dalla stazione appaltante all'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

27 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
- c) la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
- d) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice;
- e) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

28 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione alla procedura e l'offerta economica devono recare il bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione.

La violazione della precedente disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente,

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente nel termine di 30 giorni.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dalla Ditta aggiudicataria è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, il Comune di Avellino, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali della Ditta aggiudicataria o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di SED. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di CED, la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte della Ditta aggiudicataria e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente Contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Avellino, con sede in Avellino, Piazza del Popolo n.1, nella persona del Legale Rappresentante.
- il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo e-mail ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it.
- la Ditta aggiudicataria o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Avellino. Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

31 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella realizzazione di quanto indicato l'Appaltatore deve dimostrare conformità ai dettati:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), così come novellato dal D.Lgs. 101/2018
- Linee Guida UNI/PdR 43.1:2018 e UNI/PdR 43.2:2018
- ENISA WP 2017 O 2 2 2 5 Handbook on Security of Personal Data Processing

32 RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti, di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del Codice.

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Marotta